STATUTO SOCIALE

Tennis Club Nuoro 94

ALLEGATO "A"

AL REP. N. 5286/2590

ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNISTICA

"TENNIS CLUB NUORO 94"

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione di "TENNIS CLUB NUORO 94" che nel prosieguo del presente statuto viene indicata piu' brevemente con il termine "Associazione".

ARTICOLO 2 - Sede

La associazione ha sede in Nuoro c/o Quadrivio.

ARTICOLO 3 - Finalità

La associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

La associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:

a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre; ovvero:

b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato; ovvero:

c) l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata; ovvero:

d) la conduzione di una S.A.T. (Scuola Addestramento al Tennis) regolarmente autorizzata.

La associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata è illimitata.

ARTICOLO 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1) La associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sè e per i suoi soci e atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonchè la normativa CONI,

2) La associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati oltre che nel caso di scioglimento anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT.

3) I componenti il Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FIT, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri Affiliati.

ARTICOLO 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1) La associazione è riconosciuta ai fini sportivi con delibera del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e di apportare le modifiche al presente Statuto che venissero imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T..

CAPO II

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 7 - Organi sociali

1) Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione (C.A.)
- il Collegio Sindacale (C.S.) (facoltativo).

2) Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della associazione.

ARTICOLO 8 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal C.A. con avviso scritto inviato ai soci aventi diritto, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

L'avviso deve contenere: sede, data ed ora e l'elenco delle

materie da trattare sia della prima che della seconda convocazione dell'Assemblea; la seconda convocazione è fissata un'ora dopo la prima.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del C.A. o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

ARTICOLO 9 - Partecipazione all'Assemblea - Deleghe

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi;

b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega, solo ad altri soci aventi diritto a voto; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

ARTICOLO 10 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione con la presenza almeno di due terzi

dei soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

a) approvare la relazione del C.A. sull'attività dell'anno sociale trascorso;

b) eleggere con votazioni separate e successive prima il Presidente (facoltativo), poi i componenti del C.A. nonchè il C.S. (se previsto);

c) approvare il Bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;

d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;

e) decidere su tutte le questioni che il C.A. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai Soci.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

a) deliberare le modifiche statutarie;

b) deliberare sullo scioglimento della associazione.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al C.A. in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 12 - Approvazione delle delibere assembleari.

Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli

astenuti).

Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 13 - Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci.

I membri del C.S. non possono rivestire altre cariche sociali.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 2 (due) anni.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

ARTICOLO 14 - Consiglio di Amministrazione (C.A.)

Il C.A. è composto da nove consiglieri.

L'assemblea elegge il Presidente e i Consiglieri con votazioni separate, il C.A. elegge Vice Presidente e nomina il Segretario.

Il C.A. si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente; esso puo' riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

ARTICOLO 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Al C.A. sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica della

associazione.

Tra l'altro il C.A.:

a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

b) determina l'ammontare dei contributi dei soci;

c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) esegue le delibere dell'Assemblea;

e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Associazione;

g) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci.

ARTICOLO 16 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e i provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della Associazione adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del C.A. alla prima riunione.

ARTICOLO 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua

assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

ARTICOLO 18 - Il Segretario

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del C.A., redige il verbale delle riunioni del C.A., si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

ARTICOLO 19 - Collegio Sindacale (C.S.) (facoltativo)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i soci che siano in possesso dei requisiti di legge; devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica due anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del C.A.

Il Collegio Sindacale:

a) ha il controllo della gestione contabile della associazione presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;

b) esplica le proprie funzioni secondo le leggi vigenti;

c) deve comunicare per iscritto al C.A., per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

CAPO III

SOCI

ARTICOLO 20 - Soci - Atleti aggregati

La Associazione è composta dai soci, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente statuto e dalle norme vigenti.

Può essere prevista la categoria di aggregati per coloro i quali, senza la qualità di socio, svolgono attività agonistica a favore della Associazione.

ARTICOLO 21 - Ammissione alla Associazione

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni;

a) presentazione della domanda;

b) pagamento delle quote sociali;

c) accettazione senza riserve del presente Statuto

d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del C.A.

L'età minima necessaria per l'ammissione è di 18 anni.

Il C.A. può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

ARTICOLO 22 - Tesseramento F.I.T.

Tutti i soci e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione.

ARTICOLO 23 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto almeno un mese prima del 31 Dicembre dell'anno in corso;

b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento sociale;

c) per radiazione pronunciata dal C.A. per gravi motivi o gra-

vi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento sarà comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

CAPO IV

PATRIMONIO - BILANCIO

ARTICOLO 24 - Fondo Comune - Entrate

Il fondo comune è costituito:

a) dai contributi dei soci;

b) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti alla Associazione stessa;

c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate della Associazione sono costituite:

a) dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi, di Enti pubblici o privati;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

ARTICOLO 25 - Contributi dei Soci

Ogni socio deve versare i contributi stabiliti dalla associazione alle scadenze e con modalità da essa indicati;

I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal C.A. sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per

oltre sei mesi comporta la radiazione del socio inadempiente, che è deliberata dal C.A.

ARTICOLO 26 Esercizio finanziario -

Approvazione del bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il C.A. convoca l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo e relativo conto economico.

ARTICOLO 27 Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

ARTICOLO 28 - Provvedimenti disciplinari

Sia la F.I.T. che la Associazione possono adottare provvedimenti disciplinari indipendentemente l'una dall'altra.

ARTICOLO 29 - Provvedimenti disciplinari della Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il C.A. nei confronti dei soci e degli aggregati atleti sono:

- ammonizione;
- sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

ARTICOLO 30 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico di:

a) Associazione;

b) amministratori e dirigenti della Associazione;

c) tesserati F.I.T. della Associazione.

ARTICOLO 31 Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi della F.I.T.

ARTICOLO 32 Giurì D'Onore

Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questo viene designato dal Presidente del Comitato Regionale F.I.T. di appartenenza.

Al Giurì d'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per l'associato inadempiente, la sanzione della radiazione dalla Associazione.

ARTICOLO 33 Vincolo di Giustizia - Clausola compromissoria

La Associazione, dal momento dell'affiliazione, ed i soci e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.T..

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 34 - Scioglimento

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 35 Obblighi di carattere economico

I componenti il C.A. in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

ARTICOLO 36 Residui attivi

I contributi dei soci vengono rimborsati al valore nominale e gli eventuali residui attivi sono devoluti al C.O.N.I..

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Nuoro, 23 febbraio 1994

Firmato

POGGIU IGNAZIO

MORONI ROBERTO

SATGIA BIAGIO

MANNIRONI ENRICO

CANNEDDU ANDREA

ZIDDA GONARIO

PORCU FRANCESCHINO

MANCA GIUSEPPE

DESSOLIS TOMASO

MAURIZIO MARINELLI NOTAIO SIGILLO

La presente copia, in ~~dichiarate~~ mezzi fogli impressi solo sulla prima facciata è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito

Nuoro, 16 marzo 1994.